



Tribunale Ordinario di Torino

ORDINE DI SERVIZIO N. 19/15

Considerate le esigenze di servizio;

Considerato che l'art. 18 co. 1 del D.L. 132/14, convertito in legge 162/14, ha modificato gli artt. 518 co. 6, 543 co. 4 e 557 del c.p.c., nel senso che i verbali di pignoramento (sia esso un pignoramento mobiliare, presso terzi, ovvero immobiliare) eseguiti a far data dall'11/12/2014 devono essere depositati in cancelleria direttamente dal creditore procedente e non più dall'Ufficiale Giudiziario;

Rilevato, d'altra parte, che non è stata modificata la norma di cui all'art. 14 co.1 del DPR 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), che prescrive: *"La parte che (.....) nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato."*;

Ritenuto che, per quanto riguarda il pignoramento mobiliare ovvero immobiliare, nulla sia variato riguardo al momento del pagamento del contributo unificato (dovuto sempre all'atto della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione), mentre, per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, poichè l'art 543, quarto comma, come novellato dall'art. 18 co.1 Legge 162/2014, prevede che il creditore depositi la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, così perfezionando la sua costituzione e, d'altra parte, non è prevista l'ulteriore istanza di assegnazione o di vendita, **il pagamento del contributo unificato debba essere richiesto contestualmente a tale deposito;**

SI DISPONE

che, salvo diverse disposizioni ministeriali, allo stato non pervenute, il creditore:

- al momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare ovvero immobiliare, non deve corrispondere il contributo unificato, che è invece dovuto all'atto della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione, così come previsto dall'art. 14 co.1 del DPR 115/2002;
- per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, invece, il pagamento del contributo unificato è dovuto contestualmente al deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Si comunichi ai Responsabili delle Cancellerie Esecuzioni Immobiliari ed Esecuzioni Mobiliari, ai Presidenti delle Sezioni II e VIII Civile, all'URP e all'Ufficio PCT, nonché, per conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Torino, 6 febbraio 2015

Il Dirigente Amministrativo reggente
dott.ssa Carmelina De Meo